



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO (TE)

UFFICIO DEL SINDACO

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-12 - fax 085/8061254

E mail: affarigenerali@comune.mosciano.te.it – Internet: www.comune.mosciano.te.it

Prot. n. 22225

lì, 25/11/2020

ORDINANZA N. 61 /25/11/2020

OGGETTO: Gestione emergenza epidemiologica da CODIV19 – Chiusura temporanea per gg. 3 (con riapertura per lunedì 30 novembre 2020) della Scuola dell'Infanzia di Via della Stazione e della Scuola Primaria di Via Campo dei Fiori per sanificazione locali. Disposizione per riapertura (sempre per lunedì 30 novembre 2020) del plesso scolastico montonese (Scuola Infanzia e Primaria), chiuso con ordinanza n. 60 del 19-11-2020.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74;
- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data del 9 agosto 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", le cui disposizioni hanno avuto applicazione dalla data dell'8 settembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed in particolare la n. 102 del 16.11.2020 con la quale è stato disposto, allo scopo di contenere il diffondersi della pandemia, il passaggio dell'Abruzzo dalla zona arancione alla zona rossa

per cui le misure dell'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 sono applicate in tutto il territorio della Regione Abruzzo dal 18 novembre al 3 dicembre 2020;

Viste le ultime ordinanze del Ministero della Salute:

19/11/2020 [ORDINANZA del Ministero della Salute](#)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06423)

20/11/2020 [ORDINANZA del Ministero della Salute](#)

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06467)

21/11/2020 [ORDINANZA del Ministero della Salute](#)

Norme sanitarie in materia di infezione da SARS CoV-2 (agente eziologico del COVID19) nei visoni d'allevamento e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale. (20A06501)

Visto il [DECRETO-LEGGE n. 154](#) del 23- 11-2020 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (20G00175)

FATTO PRESENTE:

- che in data **24-11-2020**, in sede di apposita riunione con rappresentanze del Consiglio Comunale, del locale Istituto Comprensivo e rappresentanti dei genitori degli alunni, tenutasi presso la Sala Giunta del palazzo civico, è emersa la comune volontà di procedere ad una sanificazione dei locali della Scuola Primaria di Via Campo dei Fiori e della Scuola dell'Infanzia di Via della Stazione, dato che :
 - A) Presso la Scuola Primaria di Mosciano Capoluogo si sono verificati i casi di due alunni risultati positivi (comunque tuttora in quarantena), come da Comunicazione Asl all'Istituto Comprensivo, con la precisazione che per entrambe le classi di appartenenza di detti alunni non ricorrevano le condizioni per sospendere la didattica in presenza;
 - B) Presso la Scuola dell'Infanzia di Via della Stazione un'intera classe (docenti, assistente educativo e alunni) è stata posta in quarantena dalla ASL a seguito della positività di un' insegnante, giusta comunicazione dell'Istituto Comprensivo in data 23-11-2020;

- che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene, in via cautelativa, di dover adottare misure volte a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti (personale docente e non docente) per la massima riduzione dei rischi di contagio da COVID – 19;

SENTITO l'Istituto Comprensivo di Mosciano Sant'Angelo e Bellante;

PREAVVISATO il competente Servizio SIESP della Asl di Teramo, nelle giornate del 23 e 24 novembre , via mail e telefonicamente;

SENTITI alcuni medici di medicina generale di Mosciano ed il pediatra Dott. Petrelli, i quali hanno significato:

- Che in data 30 novembre saranno decorsi i canonici 10 gg. dall'ultimo contatto dei casi positivi sia nel plesso montonente che moscianese;
- Che per la sezione "A" della Scuola dell'Infanzia del Capoluogo, attualmente in quarantena, sarà la ASL a decidere circa la data di riapertura;

RAVVISATA pertanto la necessità, a titolo cautelativo, di sospendere le attività scolastiche nelle giornate di giovedì 26 fino a sabato 28 novembre 2020 presso le cannate strutture, al fine di consentire, profittando anche del fine settimana, una sanificazione generale dei locali, onde assicurare, alla ripresa, l'espletamento del servizio scolastico in condizioni di assoluta sicurezza e tranquillità;

RICHIAMATO il principio di precauzione che impone il massimo rigore ed un ragionevole e doveroso criterio di cautela nei confronti della popolazione del territorio comunale;

DATO ATTO che le disposizioni che si intendono adottare per contrastare il Covid *si pongono in continuità con quelle adottate finora dal governo, basate sui principi di massima precauzione, proporzionalità e adeguatezza, mai tese a sottovalutare l'emergenza;*

RICHIAMATA la propria precedente **ordinanza nr. 60 del 19/11/2020** con la quale a scopo precauzionale, si **disponeva la chiusura temporanea del plesso scolastico di Montone**, comprendente Suola Elementare e Materna, con sospensione delle lezioni e di ogni ulteriore attività connessa con il servizio scolastico, fino a nuova comunicazione;

RITENUTO, che nella giornata di lunedì 30 novembre possano riprendere le attività scolastiche presso il plesso montonese e ciò:

- Sia alla luce della sanificazione dei locali effettuata da ditta specializzata nel settore;
- Sia dalla constatazione che non vi sono stati nel frattempo ulteriori contagi;

VISTI:

- l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112
- l'art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000
-

ORDINA

- per le motivazioni espresse in premessa ed al fine di consentire l'effettuazione della sanificazione dei locali da parte di ditta specializzata nel settore, la chiusura per giorni tre, dal 26 al 28 novembre 2020 della Scuola Primaria di Mosciano Capoluogo e della Scuola dell'Infanzia di Via della Stazione, ove resteranno sospese le lezioni e ogni ulteriore attività connessa con il servizio scolastico, per riprendere **regolarmente lunedì 30 novembre 2020**, ad eccezione della sezione "A" di detta scuola dell'infanzia del Capoluogo, per la quale a decidere della ripresa sarà direttamente la ASL dando le giuste indicazioni in merito;

-La ripresa delle attività didattiche, già sospese con precedente ordinanza nr. 60/19/11/2020, presso il **plesso scolastico montonese** (scuola primaria e scuola dell'infanzia), sempre per la giornata di lunedì 30 novembre 2020;

DISPONE

- ;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa ognuno per propria competenza e/o opportuna conoscenza, ai seguenti uffici:
 - al Sig. Prefetto di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 – 64100 Teramo – PEC protocollo.prefte@pec.interno.it ;
 - al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila – PEC presidenza@pec.regione.abruzzo.it ;
 - alla ASL Teramo – SIESP – PEC siesp@pec.aslteramo.it ;
 - all' Ufficio Scolastico Provinciale, Largo San Matteo 1 – 64100 Teramo uspte@postacert.istruzione.it
 - al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “G.Cardelli” Via Togliatti – 64023 Mosciano S.A. (TE) teic825007@pec.istruzione.it
 - al Responsabile dell'Area Tecnica- LL.PP. – sede
 - al Responsabile dell'Area Amm.va – sede
 - al Responsabile del Servizio Scolastico- Dott. Jessica D'Elpidio per le necessarie comunicazioni alle ditte svolgenti i servizi di trasporto e mensa scolastica per conto del Comune.
 - al Responsabile dell'Area Vigilanza – sede- per l'adozione dei provvedimenti gestionali inerenti la sanificazione dei locali scolastici (approvazione preventivo/impegno di spesa) ;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Mosciano S.A.;
 - alla ASL - Servizio SIESP COVID - siesp-covid@aslteramo.it;

FA PRESENTE CHE

Avverso il presente atto è possibile alternativamente il ricorso al Prefetto di Teramo entro 30 giorni, il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Dalla Residenza Municipale, li 25.11.2020

IL SINDACO
f.to (Giuliano GALIFFI)